Fondo Pensione Multifond

Regolamento sulle anticipazioni (aggiornato al 31.7.20)

Modalità attuative per la concessione delle anticipazioni agli associati, secondo quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto. (Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 6 novembre 2008)

1 - DISCIPLINA GENERALE

PREMESSA

Le richieste di anticipazione devono essere accolte dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, ad eccezione di quelle definite dalla norma "per ulteriori esigenze" dell'associato, di cui all'art. 11, comma 7, lettera c), del D. Lgs. 252/2005, che possono essere accolte da un Consigliere a ciò designato dal Consiglio.

NORMATIVA

L'art. 11, comma 7, del D. lgs. 252/2005, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'associato può conseguire un'anticipazione della sua posizione:

- 1. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione maturata, per **terapie ed interventi straordinari** riconosciuti come tali dalle competenti strutture sanitarie pubbliche, per sé, per il coniuge, per i figli;
- 2. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'**acquisto della prima casa di abitazione** per sé o per i figli;
- 3. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per la **ristrutturazione della prima casa di abitazione**, ai sensi del Dpr n. 380/2001, art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), documentata come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- 4. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% della posizione maturata, per **ulteriori esigenze** dell'associato.

TRATTAMENTO FISCALE

Il nuovo regime di tassazione introdotto dal D. lgs. 252/2005, si rende applicabile con riferimento all'ammontare erogato corrispondente al montante accumulato a decorrere dal 1° gennaio 2007. In particolare:

- 1. Sull'importo erogato a titolo di anticipazione per *spese sanitarie* di cui al punto 1., al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, nonché dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
- 2. Sull'importo erogato a titolo di anticipazione per *l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione* di cui ai punti 2 e 3, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, nonché dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 23% non soggetta ad alcuna riduzione;
- 3. Sull'importo erogato a titolo di anticipazione per *ulteriori esigenze* dell'associato, di cui al punto 4, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, nonché dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 23% non soggetta ad alcuna riduzione.

CONDIZIONI

Anzianità necessaria: sono considerati utili tutti i periodi partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'associato, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. E' considerata utile l'anzianità maturata in altri fondi, dai quali sia stato effettuato il trasferimento a Multifond. Il raggiungimento dei previsti **8 anni di iscrizione** è da intendere unicamente come periodo minimo per formulare per la prima volta una richiesta di anticipazione per le relative causali. Una volta maturato tale periodo, l'associato ha facoltà di esercitare il suo diritto alle anticipazioni, anche reiterando successivamente la richiesta.

Importo massimo dell'anticipazione: non può mai eccedere il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote di TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Non può essere superiore all'importo della spesa da sostenere, come risulta dalla documentazione giustificativa della richiesta.

Reiterate richieste: è ammessa la presentazione, nel corso del periodo di iscrizione al Fondo, di una pluralità di richieste di anticipazioni, anche eventualmente per lo stesso titolo, fermo restando il rispetto delle condizioni previste circa la durata dell'iscrizione e il massimale erogabile.

Reintegrazione della posizione individuale:è possibile reintegrare le anticipazioni, in qualsiasi momento, o in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche, anche eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sempre con riferimento alle sole anticipazioni erogate dal 1º gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data, sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

MODALITA'

Richiesta di anticipazione: deve essere inviata al Fondo, compilando l'apposito modulo. La modulistica è disponibile sul sito internet del Fondo. Al modulo devono essere allegati i documenti previsti per ogni casistica.

Adempimenti del Fondo: Il Fondo, verificata la validità e completezza della richiesta e della documentazione a suo corredo, provvede a liquidare l'anticipazione di regola entro 4 mesi dal ricevimento della documentazione completa. La liquidazione avverrà esclusivamente attraverso bonifico bancario previa indicazione, da parte dell'associato, del codice IBAN.

Cessione del quinto: qualora l'associato abbia in atto contratti di "cessione del quinto" notificati al Fondo da parte della società finanziaria, anche mediante raccomandata, la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione prevista per ogni specifico caso, dovrà essere corredata dall'attestazione di estinzione del debito firmata dalla società finanziaria. Nel caso in cui non venga allegata tale documentazione, la richiesta di anticipazione NON verrà accolta. Unica deroga si ha in caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie di cui al punto 1. In detto caso, il Fondo provvederà a concedere l'anticipazione all'iscritto, anche in presenza di contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e con il TFR a garanzia, trattenendo un quinto della prestazione a favore del cessionario (società finanziaria che ha concesso il finanziamento), che potrà o meno chiederne la corresponsione.

N.B. Mancata documentazione: nel caso di mancata o parziale effettuazione o documentazione della spesa per la quale l'anticipazione è stata richiesta e concessa, l'associato è obbligato a RESTITUIRE l'importo dell'anticipazione non documentato.

2 - SPESE SANITARIE A SEGUITO DI SITUAZIONI GRAVISSIME

La richiesta di anticipazione per spese sanitarie, per sé, il coniuge o per i figli deve essere corredata dalla seguente documentazione:

PREVENTIVA:

a) compilazione del modulo (sito internet del Fondo – sezione "modulistica");

- b) dichiarazione, da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche (A.S.L.), della natura di straordinarietà delle terapie e degli interventi. Tale dichiarazione è richiesta anche in caso di terapie ed interventi effettuati privatamente;
- c) preventivo firmato dallo specialista;

- d) copia delle fatture/ricevute fiscali delle spese sostenute. Si possono comprendere anche le spese di viaggio e di soggiorno relative al familiare che presti eventualmente assistenza al lavoratore beneficiario dell'anticipazione;
- e) autocertificazione attestante che l'associato e gli altri componenti il nucleo familiare non hanno richiesto e ottenuto per la medesima causale altre anticipazioni da altra forma pensionistica complementare che complessivamente eccedono l'importo da anticipare;
- f) autocertificazione attestante che l'associato e gli altri componenti il nucleo familiare non hanno richiesto e ottenuto rimborsi di spese per la medesima causale da assicurazioni private e/o dal Servizio Sanitario Nazionale che complessivamente eccedono l'importo da anticipare;
- g) copia documento di identità.

3 - ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER SE' O PER I FIGLI

PREMESSA:

- L'immobile deve essere situato nel Comune in cui l'acquirente ha o dichiari di voler stabilire la propria residenza.
- L'associato e il coniuge, in regime di comunione legale dei beni (per la quota acquisita dallo stesso), non devono essere proprietari o comproprietari per quota intera o parziale (della quale si abbia la disponibilità) di altro alloggio nel Comune ove è situato l'immobile da acquistare o di altro immobile situato in tutto il territorio nazionale per il quale sono state fruite le agevolazioni fiscali prima casa.
- In caso di acquisto della prima casa per i propri figli, gli stessi non devono essere proprietari o comproprietari per quota intera o parziale (della quale si abbia la disponibilità) di altro alloggio nel Comune ove è situato l'immobile da acquistare o di altro immobile situato in tutto il territorio nazionale per il quale sono state fruite le agevolazioni fiscali prima casa. La richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per l'associato o per i figli deve essere corredato dalla seguente documentazione

PREVENTIVA:

- a) compilazione del modulo (sito internet del Fondo sezione "modulistica");
- b) autocertificazione prima casa di abitazione;
- c) autocertificazione attestante che l'associato e il coniuge in regime di comunione legale dei beni, ed il figlio (in caso di richiesta di anticipazione per l'acquisto per il figlio) non hanno richiesto e ottenuto per la medesima causale altre anticipazioni da altra forma pensionistica complementare che complessivamente eccedono l'importo da anticipare;
- d) autocertificazione attestante che l'associato e il coniuge in regime di comunione legale dei beni, ed il figlio (in caso di richiesta di anticipazione per l'acquisto per il figlio) non hanno la disponibilità della quota di comproprietà di altro alloggio posto nel Comune ove è situato l'immobile da acquistare.
- e) copia documento di identità;

- f) contratto preliminare di acquisto;
- g) contratto preliminare di vendita, qualora ricorrano le condizioni di cui sopra, in Premessa, secondo e terzo interlinea.

h) Copia autentica del rogito notarile entro il termine di 6 mesi dal rogito stesso.

4 - ACQUISTO PRIMA CASA DA COOPERATIVA

PREVENTIVA:

- a) compilazione del modulo (sito internet del Fondo sezione "modulistica");
- b) autocertificazione prima casa di abitazione;
- c) autocertificazione attestante che l'associato e il coniuge in regime di comunione legale dei beni, ed il figlio (in caso di richiesta di anticipazione per l'acquisto per il figlio) non hanno richiesto e ottenuto per la medesima causale altre anticipazioni da altra forma pensionistica complementare che complessivamente eccedono l'importo da anticipare;
- d) autocertificazione attestante che l'associato e il coniuge in regime di comunione legale dei beni, ed il figlio (in caso di richiesta di anticipazione per l'acquisto per il figlio) non hanno la disponibilità della quota di comproprietà di altro alloggio posto nel Comune ove è situato l'immobile da acquistare.
- e) copia documento di identità;
- f) dichiarazione di "Socio" della Cooperativa;
- g) copia dichiarazione di inizio lavori.

SUCCESSIVA:

h) Copia autentica del rogito notarile di assegnazione dell'alloggio, entro il termine di 6 mesi dal rogito stesso.

5 - COSTRUZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE

La richiesta di anticipazione per la costruzione della prima casa di abitazione deve essere corredata dalla seguente documentazione

PREVENTIVA:

- a) compilazione del modulo (sito internet del Fondo sezione "modulistica");
- b) autocertificazione prima casa di abitazione;
- c) copia Documento di proprietà del terreno;

- d) copia del progetto e del preventivo di spesa;
- e) copia dichiarazione di inizio lavori;
- f) copia documento di identità;

g) Copia dichiarazione di fine lavori

6 - RISTRUTTURAZIONE (= INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO) DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

La richiesta di anticipazione viene concessa per la realizzazione degli interventi di recupero edilizio di cui al D.P.R. 380/2001, art. 3, comma 1, lettera a), b), c) e d) relativi alla prima casa di abitazione, documentata come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Si riepilogano le tipologie degli interventi previsti dal menzionato articolo 3:

- la lettera a) di cui alla citata legge riguarda gli "interventi di manutenzione ordinaria" e cioè: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- la lettera b) di cui alla citata legge riguarda gli "interventi di manutenzione straordinaria" e cioè: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliare e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- la lettera c) di cui alla citata legge riguarda gli "interventi di restauro e di risanamento conservativo" e cioè : gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- la lettera d) di cui alla citata legge riguarda gli "interventi di ristrutturazione edilizia" e cioè: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione

PREVENTIVA:

- a) compilazione del modulo (sito internet del Fondo sezione "modulistica");
- b) autocertificazione che attesti che l'intervento riguarda la prima casa di abitazione e che i lavori rientrano in quelli previsti dalla normativa di cui al D.P.R. 380/2001, art. 3, comma 1, lettera a), b), c) e d);
- c) autocertificazione attestante che l'associato e il coniuge in regime di comunione legale dei beni, non hanno richiesto e ottenuto per la medesima causale altre anticipazioni da altra forma pensionistica complementare che complessivamente eccedono l'importo da anticipare;

- d) copia dell'atto di proprietà dell'immobile su cui è effettuato l'intervento;
- e) copia della specifica abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori (denuncia di inizio attività, autorizzazione edilizia o concessione edilizia);
- f) descrizione dei lavori con la loro specifica sottoscritta da un professionista abilitato ovvero dalla ditta appaltatrice dei lavori;
- g) copia documento di identità;

- h) dichiarazione di esecuzione lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi ovvero dalla ditta che ha eseguito i lavori medesimi;
- i) documenti comprovanti la spesa sostenuta (fatture, ricevute, bonifici ..)

Qualora i lavori riguardino le PARTI COMUNI CONDOMINIALI occorre produrre:

- copia dell'eventuale delibera condominiale;
- copia del prospetto di riparto predisposto dal condominio nonché copia dei pagamenti effettuati a favore del condominio stesso con l'avviso che essi devono corrispondere alla quota di pertinenza risultante dal prospetto di riparto.

7 – ULTERIORI ESIGENZE

L'associato, **decorsi otto anni di iscrizione**, può chiedere una anticipazione della posizione maturata, per un importo non superiore al 30%, per **ulteriori esigenze**, senza necessità di ulteriore documentazione, salvo la compilazione del modulo, con allegata la copia del documento di identità.

8 - CESSIONI E FINANZIAMENTI CON TFR A GARANZIA

- Qualora un associato abbia stipulato un contratto di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio e con il TFR a garanzia, il Fondo non potrà procedere alla liquidazione al cedente delle prestazioni eventualmente richieste dall'associato medesimo, salvo che il cessionario (la società finanziaria che ha concesso il finanziamento) non trasmetta al Fondo una dichiarazione liberatoria attestante l'estinzione del finanziamento. In mancanza della predetta dichiarazione liberatoria, il Fondo liquiderà al cessionario che ne faccia richiesta, quanto liquidabile.
- Considerato che le prestazioni pensionistiche complementari e le anticipazioni per spese sanitarie gravissime sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria, in detto caso, il Fondo effettuerà la liquidazione all'associato, ancorché in presenza di contratti di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio e con il TFR a garanzia, trattenendo tuttavia un quinto della prestazione a favore del cessionario, che potrà o meno richiederne la corresponsione.